

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00129 Ribaudò: Sostegno del reddito per taluni lavoratori della società « Riscossione Sicilia SpA »	75
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	78
5-00221 Fedriga: Obblighi di elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) .	76
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	80

RISOLUZIONI:

7-00018 Gribaudo: Equo compenso dei lavoratori (<i>Rinvio della discussione</i>)	76
Sui lavori della Commissione	77

INTERROGAZIONI

Martedì 25 giugno 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Jole Santelli.

La seduta comincia alle 14.35.

5-00129 Ribaudò: Sostegno del reddito per taluni lavoratori della società « Riscossione Sicilia SpA ».

Il sottosegretario Jole SANTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco RIBAUDO (PD), pur sottolineando come la risposta del rappresentante del Governo sia stata in parte esauritiva, a testimonianza dell'effettivo approfondimento delle tematiche da parte dell'Esecutivo, nonché di una certa disponibilità ad affrontare le problematiche sollevate con la sua interrogazione, ritiene comunque che dalla risposta stessa

non emergano soluzioni concrete in favore dei lavoratori coinvolti. Fa notare come, alla base dell'esclusione di tali lavoratori dalle prestazioni di sostegno al reddito del Fondo di solidarietà in oggetto, vi sia un'interpretazione puramente discrezionale dell'INPS – a suo avviso criticabile, anche sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali – della normativa in materia di maturazione del diritto a pensione in salvaguardia relativamente alle aspettative di vita. Ritiene, peraltro, che tali aspettative siano state sovrastimate, dallo stesso Istituto, anche in assenza dello specifico decreto interministeriale che dovrebbe essere adottato in materia. Ciò ha determinato, a suo avviso, un'evidente lesione degli interessi legittimi di tali soggetti, di fronte alla quale giudica inaccettabile che l'INPS opponga esclusivamente l'argomentazione dell'insufficienza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Rilevato che, in realtà, da un'interpretazione corretta delle norme si evince come, alla data di accesso al Fondo, i

lavoratori in questione fossero in possesso dei requisiti, invita il Governo a farsi carico del problema, atteso anche il probabile instaurarsi di un lungo e costoso contenzioso giudiziario tra i lavoratori e l'Istituto, che rischia di produrre, tra l'altro, un conseguente aggravio di spese per l'erario. Chiede, pertanto, al rappresentante del competente dicastero di assumere precisi impegni sul punto, al fine di adottare ogni iniziativa di competenza tesa a riconoscere le legittime istanze dei lavoratori interessati, che rappresentano, peraltro, una platea molto ristretta, circoscritta a dieci unità.

5-00221 Fedriga: Obblighi di elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Il sottosegretario Jole SANTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano FEDRIGA (LNA), nel replicare, dichiara di avere apprezzato solo la seconda parte della risposta del rappresentante del Governo, laddove ritiene di avere ravvisato una maggiore disponibilità dell'Esecutivo ad affrontare la problematica della sicurezza sul lavoro da una prospettiva di maggiore temperamento dei diversi interessi in gioco. Fa notare, infatti, che in tale delicata materia occorre rendere compatibile la fondamentale tutela delle esigenze di sicurezza dei lavoratori con le altrettanto importanti necessità delle imprese – in particolare di quelle medie e piccole – di beneficiare di una semplificazione degli oneri burocratici, atteso che gli adempimenti formali ai quali esse sono sottoposte, non di rado inutili e inefficaci rispetto agli obiettivi perseguiti, spesso si traducono in alti costi di gestione, anche in relazione all'impiego di specifico personale coinvolto per tali fini. Ritiene che negli ultimi anni sia stata data poca importanza ai profili sostanziali della normativa sulla sicurezza, in nome di un approccio solo formale, che ha condotto, oltre che a un inaccettabile aumento dei morti sul lavoro, anche a un appesanti-

timento degli oneri burocratici in danno delle imprese. Reputa, infatti, che l'obbligo del documento di valutazione dei rischi per le imprese che occupano fino a dieci dipendenti costituisca l'ennesimo « balzello » in danno di tali soggetti, che saranno chiamati a sostenere un ulteriore carico di oneri per adeguarsi ad una normativa di dettaglio non corrispondente a reali esigenze di sicurezza. Auspica, pertanto, una seria riflessione sulla materia, che possa quantomeno condurre a una semplificazione delle norme per quelle attività il cui svolgimento non presenta un elevato tasso di rischio per i lavoratori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Martedì 25 giugno 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Jole Santelli.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00018 Gribaudo: Equo compenso dei lavoratori.
(*Rinvio della discussione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa preliminarmente presente che diversi gruppi hanno rappresentato alla presidenza l'esigenza che la Commissione, prima di avviare la discussione, attenda la presentazione di altre risoluzioni, preannunziate da tali gruppi, vertenti sul medesimo argomento dell'atto di indirizzo all'ordine del giorno. Chiede, pertanto, ai presentatori della risoluzione n. 7-00018 se siano disponibili ad aggiornare l'odierna discussione ad altra seduta.

Chiara GRIBAUDO (PD), nel sottolineare la delicatezza e l'importanza degli

argomenti contenuti nella propria risoluzione, si dichiara disponibile a un rinvio della discussione, prospettando altresì l'opportunità che, nel frattempo, la Commissione valuti l'apertura di un percorso istruttorio di approfondimento e di confronto sulla materia.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) dichiara di condividere la prospettiva di un rinvio della discussione, preannunciando la presentazione di una risoluzione sull'argomento da parte del suo gruppo.

Sergio PIZZOLANTE (PdL) condivide la proposta di rinviare la discussione ad altra seduta.

Gessica ROSTELLATO (M5S), nell'associarsi alla richiesta di rinvio della discussione, segnala l'esigenza che la Commissione programmi un ciclo di audizioni finalizzate ad approfondire i temi contemplati dalla risoluzione in titolo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto dell'accordo unanime registratosi tra i gruppi, giudica utile aggiornare alla prossima settimana la discussione della risoluzione in titolo, fermo restando che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno essere affrontate le modalità di organizzazione della discussione stessa e la relativa attività istruttorie, anche valutando il possibile svolgimento di audizioni.

Rinvia, quindi, la discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, in ragione di taluni cambiamenti nell'organizzazione dei lavori parlamentari e di specifiche richieste formulate dal Governo, il calendario della Commissione della corrente settimana potrebbe subire alcune, limitate, variazioni, di cui si riserva di informare prontamente i componenti la Commissione stessa. Ricorda, peraltro, che per la mattina di domani sono previste nuove audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

Simone BALDELLI (PdL) chiede alla presidenza se sia già disponibile la documentazione dei soggetti che saranno presenti alle audizioni di domani, in modo da poter preparare al meglio la partecipazione dei componenti della Commissione alle sedute dedicate all'indagine conoscitiva.

Cesare DAMIANO, *presidente*, assicura che la documentazione che dovesse eventualmente pervenire in anticipo alla presidenza sarà messa, senza indugio, a disposizione dei deputati.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

5-00129 Ribaudò: Sostegno del reddito per taluni lavoratori della società « Riscossione Sicilia SpA ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Ribaudò – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla vicenda di circa 10 dipendenti della società *Riscossione Sicilia*, nei confronti dei quali l'Inps ha rigettato l'istanza di assegno straordinario a sostegno del reddito asserendo che gli stessi « maturano il diritto a pensione in salvaguardia ex legge 214/11 oltre il periodo massimo di permanenza nel fondo di solidarietà ».

In particolare, nel presente atto parlamentare si contesta che l'esclusione dalla salvaguardia, secondo le motivazioni dell'Ente, possa dipendere da un calcolo stimato dell'incremento della speranza di vita pari a 11 mesi, comprensivi degli eventuali maggiori adeguamenti previsti dai decreti direttoriali attuativi dell'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 78/2010.

Com'è noto i criteri di ammissione alle prime due « salvaguardie » per i lavoratori interessati dalla riforma pensionistica (la prima delle quali ha riguardato 65 mila lavoratori e la seconda 55 mila) sono quelli previsti dall'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201/2011, dal decreto interministeriale di attuazione del 1° giugno 2012, dall'articolo 22 del decreto-legge n. 95/2012 e dal decreto interministeriale di attuazione dell'8 ottobre 2012.

Con il messaggio n. 7223 del 27 aprile 2012, l'Istituto ha chiarito i criteri di accesso in salvaguardia ai Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, precisando che « ... I regolamenti dei Fondi di sostegno al reddito di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 non individuano, come è noto, requisiti specifici per l'accesso all'as-

segno straordinario. Il diritto all'assegno straordinario è, infatti, subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria. La sede competente, al momento di presentazione della domanda, verifica l'esistenza dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento con riferimento alla normativa vigente. Si evidenzia che la liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di uscita del lavoratore dal Fondo di sostegno... ».

Come noto, ai lavoratori beneficiari delle salvaguardie si applica la normativa previdenziale previgente alla data del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011), e in particolare:

- il decreto-legge n. 78/2009;
- il decreto-legge n. 78/2010;
- il decreto-legge n. 98/2011;
- il decreto-legge n. 138/2011.

A tali lavoratori si applicano, inoltre, le disposizioni del decreto cosiddetto « Salva Italia » che prevedono espressamente che anche i requisiti pensionistici « in deroga » devono essere adeguati alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010.

A tale riguardo, si fa presente che l'INPS ha applicato, ai lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie erogate dai Fondi di solidarietà di settore, gli

incrementi decretati per il triennio 2013/2015 nonché quelli stimati per i trienni successivi.

In particolare, appare opportuno precisare che l'Inps ha applicato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico nonché l'adeguamento dell'aspettativa di vita tempo per tempo previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge n. 201/2011, secondo la previsione effettuata con riferimento allo scenario demografico Istat.

Peraltro, si segnala che i medesimi criteri di calcolo sono stati utilizzati anche ai fini della determinazione dei 48 mesi di durata massima (fino al raggiungimento

dell'età pensionabile) della prestazione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 92/2012 in materia di cosiddetto « esodo dei lavoratori anziani », la cui circolare di riferimento è in corso di predisposizione da parte del Ministero.

Ad ogni modo, l'interrogazione in questione dà modo di ribadire che, come già anticipato dal Ministro Giovannini, è intenzione del Ministero che rappresento fornire risposte adeguate alle situazioni di maggiore difficoltà determinate dall'andata a regime della recente riforma pensionistica, così come è intenzione del Governo definire compiutamente il necessario perimetro di salvaguardia già delineato nel corso del 2011-2012.

ALLEGATO 2

5-00221 Fedriga: Obblighi di elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare l'onorevole Fedriga richiama l'attenzione sulla eccessiva onerosità – per le aziende che occupano fino a dieci lavoratori – della redazione del documento di valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f*), del cosiddetto Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A partire dal 1° giugno 2013, infatti, anche tali aziende dovranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate non potendo più ricorrere alla cosiddetta « autocertificazione della valutazione dei rischi », strumento spesso ridotto ad una mera dichiarazione, priva di contenuti, da parte del soggetto obbligato.

La *ratio* sottesa all'elaborazione delle procedure standardizzate – elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e successivamente recepite in un decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'interno – è stata proprio quella di predisporre uno strumento che il datore di lavoro potrà facilmente utilizzare per effettuare la valutazione dei rischi presenti nella sua azienda (e, conseguentemente, per predisporre le misure volte a eliminare o, quanto meno, ridurre tali rischi), senza ricorrere ad esperti della materia.

Proprio a tal fine, la prima parte del decreto reca una sorta di *vademecum* per il datore di lavoro che viene indirizzato nella compilazione della modulistica allegata al medesimo e sulla base della quale i datori di lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi della loro azienda.

Tutto ciò premesso, quanto alla richiesta da taluni avanzata volta a prorogare ulteriormente l'entrata in vigore della procedura standardizzata per la valutazione di rischi in azienda per le imprese fino a dieci dipendenti, ovvero, volta a prevedere, in alternativa, procedure semplificate, faccio presente che la possibilità per tali imprese di ricorrere alla cosiddetta autocertificazione è stata più volte oggetto di proroghe fino all'entrata in vigore delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e che la stessa è venuta meno essendo decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Testo Unico.

Ricordo, peraltro, che un ritorno all'istituto dell'autocertificazione per le piccole imprese presenta forti criticità di ordine comunitario atteso che il nostro Paese è stato, sul punto, espressamente diffidato dall'Unione europea la quale, in recenti interlocuzioni nell'ambito di progetti pilota (prodromici all'apertura di vere e proprie procedure di infrazione), ha chiaramente fatto intendere che non tollererà che gli Stati membri prevedano semplici dichiarazioni relative alla valutazione dei rischi.

Ad ogni modo, è importante sottolineare che la finalità auspicata dall'onorevole interrogante – volta a semplificare gli adempimenti a carico delle imprese in materia di salute e sicurezza, pur senza incidere sui livelli sostanziali di tutela per i lavoratori – ha costituito oggetto di recenti, incisivi interventi da parte del Governo.

Ricordo, infatti, che il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, cosiddetto « decreto del Fare » contiene, all'articolo 32, dispo-

sizioni volte a ridurre la cosiddetta « burocrazia del lavoro » segnatamente nel settore degli adempimenti in tema di salute e sicurezza per le imprese di minori dimensioni. Si tratta, in particolare, di misure che mirano a semplificare alcuni adempimenti formali in materia di lavoro nelle piccole e medie imprese senza, peraltro, pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. È il caso, ad esempio, dell'esclusione dall'obbligo di predisposizione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) per quelle prestazioni che in relazione alla loro du-

rata impiegano un numero esiguo di lavoratori (dieci uomini-giorno). Sono naturalmente escluse da tale deroga le lavorazioni che possano comportare rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di altri rischi particolari.

Sono state introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di adempimenti sulla sicurezza per i cantieri nel caso dei piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.